

IL NUOVO PIAO: modelli, obiettivi e contenuti

LE ULTIME INDICAZIONI DI ANAC E IL PIAO....

- **SCADENZA DEL PTPCT al 30 aprile per tutte le PA**
- Il Decreto Reclutamento fissava al 31 gennaio 2022 la scadenza per adottare il PIAO, ma il decreto legge “Milleproroghe”, varato il 23 dicembre scorso dal Consiglio dei Ministri, ha spostato la data al 30 aprile 2022 e al 31 luglio 2022 per gli enti locali.
- Il PIAO dovrà essere pubblicato sul sito dell’ente e inviato al Dipartimento della funzione pubblica



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 8 febbraio 2022 e del 17 febbraio 2022

NUMERO AFFARE 00151/2022

OGGETTO:

Presidenza del Consiglio dei ministri - Ministro per la pubblica amministrazione.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante *“Individuazione e abrogazione degli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal piano integrato di attività e organizzazione ai sensi dell’articolo 6, comma 5, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113”*;

Parere del Consiglio di Stato n. 506 del 02/03/2022 sullo schema di Decreto del Presidente della Repubblica recante «Individuazione e abrogazione degli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal PIAO ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del d-l 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modif, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113» (c.d. abrogazioni)

- *«La sfida operativa sembra essere costituita dalla capacità del Piao di affermarsi come strumento di effettiva semplificazione. Uno strumento che non deve costituire (e questo è chiaro, nelle intenzioni del legislatore) ciò che nella pratica internazionale viene definito un ulteriore “layer of bureaucracy”, ovvero un adempimento formale aggiuntivo entro il quale i precedenti piani vanno semplicemente a giustapporsi, mantenendo sostanzialmente intatte, salvo qualche piccola riduzione, le diverse modalità di redazione (compresa la separazione tra i diversi responsabili) e sovrapponendo l'ulteriore onere – layer, appunto – di ricomporli nel più generale Piao.*
- *Al contrario, il Piao, nella ratio dell'art. 6, sembra dover costituire uno strumento unitario, “integrato” (lo rende esplicito la definizione stessa), che sostituisce i piani del passato e li “metabolizza” in uno strumento nuovo e omnicomprensivo, crosscutting, che consenta un'analisi a 360 gradi dell'amministrazione e di tutti i suoi obiettivi da pianificare»*

Le incongruenze emerse

- Solo alcuni piani sono oggetto, infatti, di abrogazioni espresse e, in taluni casi, di modifiche soppressive che hanno la capacità di condurre alla caducazione dell'intera disciplina di rango primario che li prevedeva e li disciplinava.
- In particolare, formano oggetto di abrogazioni espresse e di modifiche soppressive della normativa primaria che reca la rispettiva disciplina: il Piano organizzativo per il lavoro agile (cd. Pola), introdotto come sezione del Piano della performance dall'art.14, comma 1, della l.7 agosto 2015, n.124, oggetto di abrogazione espressa ai sensi dell'art.1, comma 1, lett. e) dello schema di regolamento. Con riferimento a quelli che erano, in base alla norma primaria che lo regolava, gli obiettivi del Piano, residua la sola disposizione, di cui al comma 3-*bis* dell'art.14, della l.n.124 del 2015, volta a prevedere l'istituzione, presso il Dipartimento della Funzione Pubblica, dell'Osservatorio Nazionale del Lavoro Agile nelle Amministrazioni Pubbliche;
- il Piano delle azioni positive (cd. Pap) di cui all'art. 48, comma 1, del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198, soppresso in via di modifica dall'art.2, comma 2, lett.a) dello schema di regolamento. Per esso, l'art. 2, comma 2, lett. c) dello schema di regolamento fa venir meno, in via di modifica soppressiva, anche la sanzione, contemplata nel quarto periodo dell'art. 48, comma 1, del d.lgs. n.198/2006, tramite rinvio all'art.6, comma 6, del d.lgs. 165 del 2001, che prevedeva il divieto di assumere personale in caso di mancato adempimento.

- Per altri piani, invece, le abrogazioni e le modifiche disposte dallo schema di regolamento in esame non sono altrettanto esaustive, lasciando residuare porzioni di disciplina primaria o riferimenti ad essi da parte di altre norme legislative, in relazione alle quali paiono opportuni completamenti e chiarimenti al fine di non complicare il riconoscimento del quadro normativo di riferimento per le pubbliche amministrazioni assoggettate al Piao, salvi gli ulteriori adeguamenti e coordinamenti resi necessari dalle indicazioni fornite dal decreto ministeriale di adozione del Piano tipo.
- il Piano della Performance, di cui all'art.10 del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, che rientra comunque fra le discipline di settore che l'art.6 della l. n. 113 del 2021 vuole siano rispettate dal Piao. L'abrogazione del solo comma 1, lett. a), e comma 1-ter, prevista dall'art.1, comma 1, lett. c) dello schema di regolamento, ha certamente la capacità di chiarire il passaggio a sottosezione del Piao. Lo schema di regolamento tuttavia nulla dispone in merito alla sorte dell'art.16 del d.lgs. 150 del 2009, ove si prevede che per l'attuazione delle disposizioni in materia di ottimizzazione della produttività delle pubbliche amministrazioni, fra le quali quelle relative al Piano della performance, quanto agli enti territoriali e alle amministrazioni del servizio sanitario nazionale, si proceda tramite accordo da sottoscrivere in sede di Conferenza Unificata. Essendo disposizione collocata al di fuori del Capo II del d.lgs. n.150 del 2009, sarebbe opportuno chiarire se questo strumento di flessibilità, ma al contempo solo di portata procedimentale, continui o meno a sopravvivere. Esigenza rappresentata anche dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, ai fini dell'Intesa espressa il 9 febbraio 2022 sullo schema di d.P.R., ove si propone l'inserimento nel provvedimento di una previsione volta a confermare, con particolare riferimento alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale, la "validità" di quanto stabilito nell'art.16 del d.lgs. n. 150 del 2009.

- il Piano esecutivo di gestione (cd. Peg), di cui all'art.169, del d.lgs, 18 agosto 2000, n. 267. L'art.1, comma 1, lett.a), dello schema di regolamento si limita a disporre l'abrogazione espressa del solo ultimo periodo del comma 3 *bis*, laddove si prevede che in esso siano unificati il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art.108, comma 1 del d.lgs. n. 267/2000 e il piano della performance. Il che induce a considerare l'opportunità, rappresentata anche da Anci ai fini dell'Intesa, di una riformulazione dell'art.1, comma 1, lett. a) dello schema di regolamento che meglio espliciti la sorte del Peg;
- il Piano dei fabbisogni. L'abrogazione espressa disposta dall'art.1, comma 1, lett. b) dello schema di regolamento ha ad oggetto le sole previsioni di cui all'art.6, commi 1, 4 e 6 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, concernenti le sue modalità di approvazione, mentre sopravvivono le disposizioni dedicate ai suoi contenuti. In proposito, resta semmai da chiarire se e fino a che punto questo piano conserverà non solo il *nomen* ma anche la struttura che lo ha sin qui connotato, rivelandosi come unica innovazione quella della sua collocazione all'interno del Piao. In proposito va segnalato, inoltre, che il riferimento al piano dei fabbisogni è assai carente, corredato com'è di una specificazione tutt'altro che univoca (“ove possibile”), mentre il contesto principale di riferimento, l'attuazione del PNRR, esige non solo la certezza di una simile pianificazione, ma anche una sua declinazione compiuta: la quantità e la qualificazione delle risorse umane necessarie allo scopo;

- il Piano di prevenzione della corruzione (cd. Ptcp). L'art.1, comma 1, dello schema di regolamento si limita a disporre l'abrogazione espressa della sola previsione contenuta nell'art.1, comma 60, lett. a) della l. 6 novembre 2012, n.190, relativa alla trasmissione del Piano, da parte di ciascuna amministrazione, alla Regione interessata e al Dipartimento della funzione pubblica. L'art. 2 dello schema di regolamento, nell'ambito delle modifiche legislative, aggiunge, al comma 4, la soppressione della previsione, contenuta nel comma 8 del medesimo art.1 della l. n.190 del 2012, che ne prevede la trasmissione all'Autorità Nazionale Anticorruzione e, nel comma 5, dispone la soppressione del riferimento al Piano di prevenzione della corruzione, contenuto nell'art. 10, comma 6, del d.lgs. 33/2013, laddove si prescrive, invece, la sua trasmissione alle associazioni di consumatori e utenti, centri di ricerca e altri osservatori qualificati, nell'ambito di apposite giornate sulla trasparenza. Quanto agli obblighi di pubblicazione del Piano sul sito istituzionale delle amministrazioni, l'art. 2 dello schema di regolamento, nel comma 5, interviene a modificare anche il riferimento, effettuato a questi fini dall'art.10, comma 8, lett. a), al solo Piano triennale per la prevenzione della corruzione prevedendo che ad esso si aggiunga quello, alternativo, al Piano da valere, evidentemente, per le amministrazioni che ad esso siano assoggettate.

- L'Anac, durante il webinar *“Sull’onda della semplificazione e della trasparenza”*, svoltosi il 3 febbraio 2022, ha presentato un *vademecum “Orientamenti di Anac per la pianificazione Anticorruzione e trasparenza 2022”*, approvato dal Consiglio dell’Autorità il 2 febbraio 2022.
- Il documento nasce dall’esigenza di semplificare e uniformare un quadro normativo connotato da incertezza e in continua evoluzione, in un’ottica di efficacia, efficienza, nonché di buon andamento, al fine di supportare l’agire delle amministrazioni, di cui all’art. 1 comma 2, d.lgs. 165/2001 (escluse le scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative), chiamate all’adozione del PIAO, il nuovo strumento pianificatorio introdotto con il d.l. 80/2021, di cui la prevenzione della corruzione e della trasparenza, costituisce parte integrante insieme ad altri atti richiamati (ex art. 6, d.l. 80/2021).
- Posto che, ai sensi dell’art. 6 del D.L. PIAO, *“gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell’attività e dell’organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione..”* sono disciplinati *«secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e in conformità agli indirizzi adottati dall’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con il Piano nazionale anticorruzione”, PNA 2019-2021.*

Quadro sintetico delle fonti

- Il “Regolamento recante l’individuazione e l’abrogazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione”, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 30 giugno 2022, entra in vigore il 15 luglio 2022, all’art. 1, comma 1 dispone:

«sono soppressi, in quanto assorbiti nelle apposite sezioni del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), gli adempimenti inerenti ai piani di cui alle seguenti disposizioni:»

- Cessazione per un ambito di destinatari parziale dell’efficacia delle norme che disciplinano i singoli Piani assorbiti dal PIAO, ovvero: abolizione di adempimenti amministrativi ormai inutili in ragione dell’assorbimento nel PIAO, ma ancora prescritti per tutti i soggetti non previsti dall’art. 6, comma 1 del DL n. 80/2021, convertito in legge n. 113/2021
- Il DPR è entrato in vigore il 15 luglio 2022, pertanto a partire da tale data non è più possibile per le amministrazioni tenute all’approvazione del PIAO, procedere ad approvare o variare i Piani assorbiti dallo stesso in forma autonoma

Il nuovo schema di PIAO

- Il decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione, adottato ai sensi dell'art. 6, comma 6, del DL n. 80/2021, convertito in Legge n. 113/2021 e pubblicato in data 30 giugno 2022 sul sito del Dipartimento della funzione pubblica, definisce il contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, nonché le modalità semplificate per l'adozione dello stesso per gli Enti con meno di 50 dipendenti.
- Adottato, quale regolamento ministeriale ai sensi dell'art. 17, comma 3, della l. 23 agosto 1988, n. 400, contiene previsioni, provviste di una chiara valenza prescrittiva.

Ambito soggettivo di applicazione

Amministrazioni dello Stato

Aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo

Regioni, Province, Comuni, Città Metropolitane, Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, Enti territoriali di area vasta

Istituzioni universitarie e AFAM

Istituti autonomi case popolari, se non enti pubblici economici

Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni

Enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali

Amministrazioni, aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale

Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN)

Autorità di sistema portuale

CONI

Riferimenti normativi: art. 6, co. 1, d.l. n. 80/2021; art. 1, co. 2, del d.lgs. n. 165/2001

Le indicazioni

- Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con non meno di cinquanta dipendenti sono tenute al rispetto degli adempimenti stabiliti nel decreto del Ministro della pubblica amministrazione di definizione del “Piano tipo”.
- ART. 1, COMMA 4 (DPR 81/2022 «SOPPRESSIONI»)
- ➤ Soppresso il terzo periodo dell’art. 169, comma 3-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che recitava “Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG.”, decretando pertanto la separazione fra il Piano Esecutivo di Gestione, come definito nel citato art. 169, e la definizione degli obiettivi di performance dell’Amministrazione. Pertanto, gli Enti Locali dovranno approvare il PEG entro 20 giorni dall’adozione del bilancio di previsione e il PIAO entro 30 giorni.
- ART. 2, COMMA 1 (DPR 81/2022 «SOPPRESSIONI»)
- ➤ Per comuni, province, città metropolitane, comunità montane, comunità isolate e unioni di comuni, il piano dettagliato degli obiettivi di cui all’articolo 108, comma 1, del D.lgs. 267/2000 e il piano della performance di cui all’art. 10 del D.lgs. n. 150/2009, sono assorbiti nel piano integrato di attività e organizzazione.

Adempimenti assorbiti dal PIAO

- **Piano dei fabbisogni di personale**, di cui all'art. 6, commi 1, 4, 6, e art. 6-ter del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- **Piano delle azioni concrete**, di cui all'art. 60 bis, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- **Piano per razionalizzare l'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio**, di cui all'art. 2, comma 594, lett. a) della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- **Piano della performance**, di cui all'art. 10, comma 1, lett. a) e comma 1-ter del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;
- **Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza** di cui all'art. 1, commi 5, lett. a) e 60, lett. a) della legge 6 novembre 2012, n. 190;
- **Piano organizzativo del lavoro agile**, di cui all'art. 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124;
- **Piano di azioni positive**, di cui all'art. 48, comma 1, del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198.

I nuovi adempimenti in tema di anticorruzione e trasparenza

- **Valutazione di impatto del contesto esterno** per evidenziare se le caratteristiche strutturali e congiunturali dell'ambiente, culturale, sociale ed economico nel quale l'amministrazione si trova ad operare possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi.
- **Valutazione di impatto del contesto interno** per evidenziare se la *mission* dell'ente e/o la sua struttura organizzativa, sulla base delle informazioni della sottosezione di programmazione "Organizzazione del lavoro agile", possano influenzare l'esposizione al rischio corruttivo della stessa.
- **Mappatura dei processi** sensibili al fine di identificare le criticità che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività stessa, espongono l'amministrazione a rischi corruttivi con focus sui processi per il raggiungimento degli obiettivi di performance volti a incrementare il valore pubblico di cui alla sottosezione di programmazione "Performance"

Identificazione e valutazione dei rischi corruttivi potenziali e concreti (quindi analizzati e ponderati con esiti positivo).

Progettazione di misure organizzative per il trattamento del rischio. Individuati i rischi corruttivi le amministrazioni programmano le misure sia generali, previste dalla legge 190/2012, che specifiche per contenere i rischi corruttivi individuati. Le misure specifiche sono progettate in modo adeguato rispetto allo specifico rischio, calibrate sulla base del miglior rapporto costi benefici e sostenibili dal punto di vista economico e organizzativo. Devono essere privilegiate le misure volte a raggiungere più finalità, prime fra tutte quelle di semplificazione, efficacia, efficienza ed economicità. Particolare favore va rivolto alla predisposizione di misure di digitalizzazione.

Monitoraggio sull' idoneità e sull'attuazione delle misure.

Programmazione dell'attuazione della trasparenza e relativo monitoraggio ai sensi del decreto legislativo n. 33 del 2013 e delle misure organizzative per garantire l'accesso civico semplice e generalizzato.

Semplificazioni per i Comuni con meno di 50 dipendenti

- Aggiornamento della mappatura dei processi esistente alla data di entrata in vigore del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, tenendo conto, quali aree di rischio, quelle indicate all'art.1, comma 16 della Legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero:
 - autorizzazione/concessione;
 - contratti pubblici;
 - concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi;
 - concorsi e prove selettive;
 - processi, individuati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) e dai responsabili degli uffici, ritenuti di maggiore rilievo per il raggiungimento degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico.
- L'aggiornamento nel triennio di vigenza della sezione avviene solo in presenza di fatti corruttivi, modifiche organizzative rilevanti o ipotesi di disfunzioni amministrative significative intercorse ovvero di aggiornamenti o modifiche degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico. Scaduto il triennio di validità, il Piano è modificato sulla base delle risultanze dei monitoraggi effettuati nel triennio.

La normativa antiriciclaggio

- Le amministrazioni possono valutare e decidere, motivando congruamente, se affidare l'incarico di "gestore" delle segnalazioni di operazioni sospette al RPCT oppure ad altri soggetti già eventualmente provvisti di idonee competenze e risorse organizzative, garantendo, in tale ipotesi, meccanismi di coordinamento tra RPCT e il soggetto "gestore".
- Sezione antiriciclaggio

SEZIONE I

La prima sezione del Piano deve dettare le indicazioni in tema di valore pubblico, di performance e di prevenzione della corruzione.

Per la prima sottosezione siamo in presenza, sostanzialmente, di una revisione delle previsioni dettate dal d.lgs. n. 150/2009 in tema di performance organizzativa, con una specifica attenzione ai risultati di accrescimento del valore pubblico che le amministrazioni si devono prefiggere di raggiungere.

Per la seconda sottosezione si deve fare riferimento ai contenuti del piano delle performance previsto dalla citata disposizione, con una specifica e marcata sottolineatura dedicata alla necessità che questi obiettivi siano coerenti con quelli finalizzati all'accrescimento del valore pubblico.

La terza sottosezione sostituisce i vincoli che sono dettati in tema di piano anticorruzione, con attenzione alle valutazioni di impatto esterno ed interno, alla mappatura dei processi, alla individuazione dei rischi, alla progettazione delle iniziative di contrasto, al monitoraggio dei risultati ed alla attuazione delle norme sulla trasparenza.

SEZIONE II

In questa parte vanno fornite le indicazioni sulla struttura organizzativa, sulla organizzazione del lavoro agile e sulla programmazione del fabbisogno. Da sottolineare che la struttura organizzativa deve tenere conto delle indicazioni dettate come valori pubblici e che anche la programmazione del fabbisogno va raccordata con il raggiungimento di queste finalità.

IL MONITORAGGIO

In questa sezione vanno indicate le modalità e gli strumenti per il monitoraggio ed occorre prevedere inoltre necessariamente sia la rilevazione della soddisfazione degli utenti sia quali sono i soggetti responsabili.

Per le sottosezioni Valore Pubblico e Performance il monitoraggio viene effettuato dai Nuclei di Valutazione o OIV ed è contenuto nella relazione sulla performance. Quello della sottosezione Anticorruzione è effettuato sulla base delle indicazioni Anac. Quello della sottosezione Organizzazione e Capitale Umano è effettuato su base triennale dai Nuclei di Valutazione o OIV nell'ambito dei controlli interni.

Viene ribadito quanto previsto dal d.l. n. 80/2021 sul monitoraggio della performance organizzativa nei comuni fino a 15.000 abitanti: essa, unitamente alla verifica delle conseguenze che derivano dall'applicazione del Piano Integrato per l'Attività e l'Organizzazione può essere effettuata da specifici uffici associati realizzati dalle province e/o dalle città metropolitane, fermo restando che il documento deve essere comunque redatto nel rispetto delle previsioni dettate dal decreto.

ENTI PICCOLI

Negli enti che hanno un numero di dipendenti inferiore a 50 (da evidenziare che, anche se non viene indicato, si deve ritenere che vadano contati solo quelli a tempo indeterminato, mentre si deve ritenere che la data in cui effettuare tale calcolo sia quella del 31 dicembre dell'anno precedente) sono previste modalità semplificate.

Hanno particolare rilievo le semplificazioni dettate per la parte anticorruzione, in cui occorre limitarsi solamente alla mappatura dei processi, aggiornando quella esistente e considerando come aree a rischio corruttivo quelle relative ad autorizzazioni e concessioni; contratti pubblici; concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi; concorsi e prove selettive e processi individuati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e dai responsabili degli uffici come di “maggiore rilievo per il raggiungimento degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico”. Tale aggiornamento è necessario solamente in caso di fatti corruttivi, di modifiche organizzative importanti o di disfunzioni amministrative connesse ad obiettivi di performance per la protezione del valore pubblico; dopo il triennio deve tenere conti degli esiti dei monitoraggi effettuati in tale periodo. Nella sezione organizzazione e capitale umano occorre compilare le parti sulla struttura organizzativa, sul lavoro agile e sulla programmazione del fabbisogno in relazione alle cessazioni ed alla evoluzione delle necessità dell'ente. Queste previsioni sono le uniche che tali amministrazioni devono rispettare, dal che se ne trae la indicazioni che per il resto questi enti sono esentati dai vincoli dettati in tema di Piano Integrato dei Attività e di Organizzazione.

ALTRE INDICAZIONI E SANZIONI

Le sanzioni per le amministrazioni inadempienti sono quelle del divieto di effettuare assunzioni e di conferire incarichi di collaborazione, nonché la eventuale maturazione di responsabilità dirigenziale, per come previsto dal d.lgs. n. 150/009 per gli enti che non hanno adottato il piano della performance. Si aggiungono le sanzioni previste dall'articolo 19 del d.l. n. 90/2014 per la mancata adozione del piano anticorruzione.


La Funzione Pubblica è impegnata ad apprestare, entro la fine del prossimo anno 2022, uno specifico software per la predisposizione del Piano.

Tale Dipartimento, d'intesa con la Conferenza Unificata, è impegnato a dare corso al monitoraggio in modo costante dell'attuazione del piano per dettare modifiche ed aggiornamenti che si rendono necessari. Inoltre, sulla base degli esiti di tale monitoraggio saranno definite specifiche linee guida con le quali “evitare duplicazioni di contenuti all'interno delle singole sezioni e con le linee guida provenienti anche da altre autorità”.

L'integrazione con gli altri strumenti pianificatori e di controllo

- Tale attività di integrazione, con particolare riferimento alla prevenzione della corruzione, trasparenza e performance, avverrà in modo del tutto naturale nel momento in cui verrà adottato il PIAO.
- **Particolare attenzione** deve essere riservata all'elaborazione di un modello di integrazione fra il **sistema di risk management ed il sistema dei controlli interni** come disciplinati dall'art. 147 e seguenti del D.lgs. n. 267/2000.
- In tale senso le attività di controllo interno, quali il **controllo successivo di regolarità amministrativa** (cfr. art. 147-bis, comma del D.lgs. n. 267/2000) o la **rilevazione della qualità dei servizi** (cfr. art. 147, comma 1, lettera e), del D.lgs. n. 267/2000), potranno rappresentare un efficace sistema di audit, volto sia al monitoraggio periodico dell'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e trasparenza, sia la base per il riesame dell'intero sistema di prevenzione della corruzione di ciascuna Amministrazione, nell'ottica di un suo miglioramento continuo.

Misure di prevenzione e collegamenti



SERVIZI ANAC ED ULTIME NOVITA'

L'attività di **vigilanza anticorruzione** dell'Autorità si svolge ai sensi e nei limiti di quanto previsto dalla Legge n. 190/2012, in un'ottica di **prevenzione** e non di repressione di singoli illeciti. L'Autorità VERIFICA la segnalazione nei termini chiariti DA ULTIMO dalla Delibera n. 469 del 9 giugno 2021 «Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)».

Informazioni su sicurezza e confidenzialità in merito al servizio

- *Grazie all'utilizzo di un protocollo di **crittografia** che garantisce il trasferimento di dati riservati, il codice identificativo univoco ottenuto a seguito della segnalazione registrata sul portale consente al segnalante di “dialogare” con Anac in modo **anonimo** e spersonalizzato.*
- *Grazie all'utilizzo di questo protocollo, a partire dall'entrata in funzione del presente portale, il livello di **riservatezza** è dunque aumentato rispetto alle pregresse modalità di trattamento della segnalazione. Per tale motivo si consiglia a coloro che hanno introdotto la propria segnalazione dopo la data di entrata in vigore della legge n. 179/2017 tramite altri canali (telefono, posta ordinaria, posta elettronica, certificata e non, protocollo generale), di utilizzare esclusivamente la piattaforma informatica.*
- *D'altronde, l'utilizzo della piattaforma informatica garantisce anche una maggiore **celerità** di trattazione della segnalazione stessa, a garanzia di una più efficace tutela del whistleblower.*